SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 151**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al prospetto del Ministero del tesoro recante il corso medio dei titoli del secondo semestre 1988 valevole per il primo semestre 1989 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. (Prospetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 del 12 aprile 1989). Pag. 55

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 aprile 1989 concernente: «Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, aventi la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1989) . . . . Pag. 55

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2

Ministero della sanità

Elenco alfabetico semestrale delle confezioni delle specialità medicinali ad uso umano di cui è autorizzato il commercio, aggiornato alla data del 30 giugno 1989. (Art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1984 pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984).

89A2925

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1989, n. 241.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 28 giugno 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 30 novembre 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 77.759 a L. 78.986 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.775,90 a L. 7.898,60 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti si osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0314

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 giugno 1989, n. 242.

Misure relative all'applicazione del prelievo di corresponsabilità sui cereali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 e 4-*ter* che hanno istituito un prelievo di corresponsabilità ed un prelievo di corresponsabilità supplementare sui cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1432/88 della commissione del 26 maggio 1988 e successive modifiche ed integrazioni recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 729/89 del 20 marzo 1989 del Consiglio che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 743/89 del 21 marzo 1989 della commissione recante modalità di applicazione per l'aiuto diretto in favore dei piccoli produttori di cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1094 del Consiglio del 25 aprile 1988, in particolare l'art. 1-*bis* — comma 6 — che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonché l'estensivazione e la riconversione della produzione;

Visto il regolamento CEE n. 915/89 della commissione del 10 aprile 1989 relativo alle modalità di esenzione dal prelievo di corresponsabilità sui cereali in favore dei produttori che abbiano partecipato al regime di ritiro delle terre arabili;

Visto il regolamento CEE n. 1215/89 del 3 maggio 1989 del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/90, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1487/89 del 30 maggio 1989 della commissione che fissa, per la campagna 1989/90, il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali;

Visto il regolamento CEE n. 1129/89 del 27 aprile 1989 del Consiglio che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

Vista la legge n. 610 del 14 agosto 1982, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ed in particolare l'art. 3 lettera *a)*,

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 16 maggio 1989;

Vista la comunicazione in data 30 maggio 1989 con la quale la commissione delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato reg. n. 729/89, ha approvato le disposizioni nazionali contenute nel presente decreto relative alla ripartizione dell'aiuto fra i piccoli produttori;

Considerato che occorre adottare le misure necessarie per l'applicazione della regolamentazione comunitaria sopracitata

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.
Prelievo

1. Il prelievo di corresponsabilità ed il prelievo di corresponsabilità supplementare, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, riguardano tutti i cereali prodotti nella Comunità ed immessi sul mercato, con esclusione del risone.

2. Nel testo del presente decreto il prelievo di corresponsabilità e quello supplementare sui cereali saranno indicati unitariamente con l'espressione «prelievo».

3. Ai fini del prelievo la campagna inizia il 1° di giugno e termina il 31 di maggio per tutti i cereali, eccezion fatta per il mais ed il sorgo per i quali la stessa campagna inizia il 1° di luglio e termina il 30 di giugno.

4. Con apposito provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per ogni campagna sarà determinato l'importo del prelievo applicabile, nonché le eventuali variazioni dello stesso, le rispettive decorrenze e qualsiasi altra disposizione necessaria in relazione a decisioni adottate in sede Comunitaria.

5. Per la campagna 1989/90, l'importo del prelievo è pari a lire 17.466,12 per tonnellata.

Art. 2.
Primi acquirenti

1. Ai fini del presente decreto sono considerati «primi acquirenti» i commercianti, i trasformatori, le aziende sementiere, gli organismi di ammasso, i produttori agricoli e l'AIMA quando acquistano il cereale direttamente dal produttore.

2. Sono assimilati ai primi acquirenti i produttori che spediscono il cereale in un altro Stato membro o lo esportano fuori della CEE, nonché i produttori che scambiano il cereale con altri beni.

3. Sono, altresì, assimilati ai primi acquirenti gli organismi associativi in relazione ai conferimenti di cereali da parte dei produttori, in vista di una successiva commercializzazione. In tal caso il momento generatore, ai fini delle obbligazioni poste a carico del primo acquirente, è quello dell'immissione del cereale sul mercato.

4. Non sono assimilate ai primi acquirenti le imprese, private o di tipo cooperativo, che trasformano, per conto del produttore, cereali da utilizzare nell'azienda di quest'ultimo.

5. Tuttavia, le imprese di cui al precedente comma sono tenute alla compilazione del modulo 1 e del modulo 4 allegati al presente decreto ed all'invio degli stessi all'organo di controllo di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

Compravendita del cereale

1. Il primo acquirente trattiene dal prezzo di acquisto il prelievo, calcolandone l'importo in ragione della quantità di prodotto oggetto di compravendita.

2. Anche se il pagamento del prezzo avviene in un momento diverso, ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto al momento della consegna del cereale.

3. All'atto della consegna il produttore ed il primo acquirente compilano una dichiarazione conforme al modulo 1, allegato al presente decreto, contrassegnando le caselle «compravendita», e sottoscrivendo ciascuna delle tre parti della dichiarazione stessa.

4. Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza parte sono trattenute dal primo aquirente.

5. In caso di vendita all'organismo di intervento, la predetta dichiarazione viene compilata al momento della consegna del cereale, mentre il prelievo si considera trattenuto al momento del pagamento del prezzo.

Art. 4.

Conferimento del cereale ad organismi associativi

1. Per i cereali conferiti dai produttori agli organismi associativi in vista di una successiva commercializzazione, al momento del conferimento il produttore ed il rappresentante legale dell'organismo associativo compilano e sottoscrivono una dichiarazione conforme al modulo 1 contrassegnando le caselle «conferimento». Tuttavia in detta dichiarazione non compare l'importo del prelievo applicabile al momento del conferimento.

2. Il produttore conserva la prima parte della dichiarazione, mentre la seconda e la terza sono trattenute dall'organismo associativo.

3. Quando il cereale viene venduto, l'organismo associativo trattiene dal prezzo di vendita l'importo del prelievo.

4. Ai fini del presente decreto il prelievo si considera trattenuto quando l'organismo associativo consegna il cereale all'acquirente.

5. Ai fini dell'attribuzione contabile del cereale consegnato all'acquirente sono presi in considerazione i singoli lotti secondo l'ordine temporale di conferimento da parte del produttore.

6. Detta attribuzione comporta l'iscrizione nel modulo 1, di cui al presente articolo paragrafo 1, 2° capoverso, dell'importo del prelievo applicabile al momento della consegna. L'eventuale quantità eccedente rispetto alla quantità iscritta inizialmente nel modulo stesso viene riportata su un duplicato allegato all'originale.

7. L'acquirente del cereale, venduto dall'organismo associativo deve computare tale cereale fra le quantità già sottoposte al prelievo.

Art. 5.

Versamento del prelievo

1. I primi acquirenti devono versare l'importo del prelievo esclusivamente in una contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

2. I versamenti devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:

entro il 31 ottobre per le somme trattenute nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per tutti i cereali con eccezione del mais e del sorgo; per questi ultimi entro il 31 di ottobre per le somme trattenute nei mesi di luglio, agosto e settembre;

entro il 31 gennaio per le somme trattenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

entro il 30 aprile per le somme trattenute nei mesi di gennaio, febbraio, e marzo;

entro il 31 luglio per le somme trattenute nei mesi di aprile e maggio per tutti i cereali ad eccezione del mais e del sorgo; entro il 31 luglio per questi ultimi cereali per le somme trattenute nei mesi di aprile, maggio e giugno.

3. Ogni acquirente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascuna delle province di ubicazione delle aziende agricole produttrici.

4. L'ammontare di ogni versamento è costituito dalle somme trattenute dal primo acquirente nei riguardi dei produttori di ciascuna provincia, risultanti dalle dichiarazioni compilate in conformità al modulo 1.

5. Non appena eseguiti i versamenti, ed entro i termini indicati nel secondo comma del presente articolo, i primi acquirenti devono inviare agli organi appresso indicati, una comunicazione per ciascun versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o partita IVA.

6. La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento:

per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;

per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;

per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;

per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;

per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;

per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unità territoriali per l'agricoltura - U.T.A.;

per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione;

per le province della regione Lombardia ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione - S.P.A.F.A.

per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.

7. I primi acquirenti devono allegare ad ogni comunicazione un elenco (in triplice copia), sottoscritto in ogni pagina e redatto in conformità al modulo 2 allegato al presente decreto, dei produttori della provincia nei confronti dei quali è stato trattenuto il prelievo.

8. Ad ogni comunicazione deve essere altresì allegato l'originale della ricevuta di versamento del prelievo e la terza parte di tutti i moduli 1 riguardanti il versamento medesimo, coincidenti con l'elenco di cui al comma precedente.

Art. 6.

Adempimenti delle tesorerie

1. Le somme versate dai primi acquirenti a titolo di prelievo ai sensi del precedente art. 5, devono affluire all'apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale, intestato al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilità sui cereali», entro il 15 di ogni mese per i versamenti effettuati entro la fine del mese precedente.

2. All'uopo la tesoreria provinciale dello Stato di Roma emette, entro il giorno 5 di ogni mese, con procedura in vigore, un vaglia del Tesoro commutabile in quietanza di accreditamento al citato conto corrente.

3. La relativa quietanza di entrata al conto corrente sarà trasmessa, entro il 15 di ogni mese, a cura della Direzione generale del tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.E. - Divisione VII.

4. Entro la fine di ciascun mese il Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato, comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV e divisione IX, le somme relative al prelievo riscosse entro la fine del mese precedente.

Art. 7.

Spedizione, esportazione o scambio del cereale ad opera del produttore

1. Nell'ipotesi in cui il produttore spedisca il cereale in un altro Stato membro, o lo esporti fuori dalla CEE, o lo scambi con altre merci o prestazioni, è tenuto ad effettuare direttamente il versamento del prelievo con le modalità indicate nel primo, secondo, quinto e sesto comma dell'art. 5 del presente decreto.

2. Ai fini della applicazione dei termini del secondo comma del citato art. 5, la spedizione e l'esportazione si considerano avvenute al momento dell'accettazione della dichiarazione di spedizione o di esportazione.

3. Agli stessi fini, lo scambio del cereale si considera effettuato al momento della consegna.

4. Il produttore deve allegare alla comunicazione di cui all'art. 5 l'originale della ricevuta del versamento eseguito ed un elenco conforme al modulo 2, compilato indicando se medesimo, sia come produttore, sia come primo acquirente.

Art. 8.

Versamento in unica soluzione

1. I primi acquirenti che, nel corso della campagna di commercializzazione acquistano una quantità di cereali sottoposta al prelievo inferiore a 250 tonn., possono essere autorizzati a versare in unica soluzione, entro il 31 luglio della campagna successiva, l'importo del prelievo trattenuto nel periodo 1° luglio-30 giugno per mais e sorgo e 1° giugno-31 maggio per tutti gli altri cereali.

2. La relativa autorizzazione è concessa, su richiesta dell'interessato, dall'organo di controllo di cui all'art. 5 competente per territorio, tenendo conto delle quantità di cereali acquistate nelle annate precedenti.

3. I versamenti di cui al primo comma devono essere effettuati distintamente per i due periodi considerati.

Art. 9.

Adempimenti degli organi di controllo

1. Per ciascuna delle comunicazioni inviate dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 5, gli organi ivi indicati eseguono le seguenti operazioni:

controllano i moduli 1, con particolare riguardo alla corrispondenza fra le quantità di cereale ed il prelievo indicato;

controllano l'esatta corrispondenza fra il contenuto dei moduli 1 e l'elenco (modulo 2) allegato alla medesima comunicazione;

controllano che l'importo versato alla tesoreria provinciale coincida sia con quello complessivo risultante dal modulo 2, sia con la somma degli importi risultanti nei relativi moduli 1.

2. Per le comunicazione inviate ai sensi dell'art. 7 il controllo concerne la corrispondenza fra la somma versata e quella indicata nel modulo 2.

3. Se i controlli eseguiti ai sensi del primo e del secondo comma hanno avuto esito positivo gli organi predetti convalidano l'elenco apponendo in calce a ciascuna pagina dell'elenco stesso, nell'apposito spazio, il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile del servizio.

4. Entro un mese dall'arrivo delle comunicazioni gli elenchi convalidati devono essere inviati all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, mentre le ricevute di versamento ed i moduli 1 vengono conservati dagli organi di controllo.

5. Entro il medesimo termine gli organi indicati all'art. 5 inviano una fotocopia degli elenchi convalidati all'Ufficio il cui indirizzo sarà indicato all'inizio di ciascuna campagna dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Se i controlli indicati al primo e secondo comma del presente articolo evidenziano errori o discrepanze che non consentono la convalida dell'elenco, l'organo di controllo richiesto al primo acquirente i necessari chiarimenti, eventualmente richiedendo una nuova redazione dell'elenco stesso.

7. Gli organi sopra indicati svolgono un controllo per campione presso le sedi dei primi acquirenti, verificando la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il prelievo, con particolare riguardo alla tenuta della contabilità prescritta dall'art. 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88.

8. Tali controlli devono essere in ogni caso svolti presso tutti quei primi acquirenti che abbiano versato in ritardo il prelievo o nei confronti dei quali si sia reso necessario richiedere i chiarimenti indicati nel sesto comma del presente articolo.

9. Entro il 31 dicembre della campagna successiva gli organi di controllo inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, una relazione sull'attività di controllo svolta presso i primi acquirenti, accompagnata da apposito prospetto riassuntivo che sarà esplicitato da circolare ministeriale.

Art. 10.

Rimborso del prelievo supplementare

1. L'A.I.M.A. provvede, entro il mese di giugno successivo alla constatazione di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 4, del regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75, all'eventuale rimborso, totale o parziale, del prelievo supplementare, nella misura individuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88, e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. A tal fine, gli organi di controllo di cui all'art. 5 del presente decreto inviano all'A.I.M.A. gli elenchi dei produttori aventi diritto al rimborso del prelievo in questione determinando, per ciascuno di essi, la somma spettante a titolo di restituzione del prelievo supplementare.

3. In tal caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad impartire agli organi di cui al precedente capoverso opportune istruzioni circa le modalità di calcolo del rimborso da effettuare ed il termine di trasmissione all'A.I.M.A. degli elenchi degli aventi diritto.

4. Tuttavia, nel caso di cui al precedente art. 4, all'eventuale rimborso del prelievo supplementare provvedono direttamente gli organismi associativi di ammasso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'entità del rimborso.

5. Gli organismi associativi provvedono, entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma, al versamento del prelievo supplementare effettivamente dovuto, secondo le modalità previste al precedente art. 5 del presente decreto.

6. Nel caso previsto al paragrafo 4, gli organismi associativi tengono a disposizione degli organi di controllo l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati, corredato dell'elemento probatorio relativo alla data e all'importo dei rimborsi stessi.

7. Le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 devono essere rispettate, ai fini del rimborso, parziale o totale, del prelievo supplementare nella fattispecie prevista dal precedente art. 8.

Art. 11.

Sementi

1. Per i cereali venduti dal produttore ad una azienda sementiera e destinati alla certificazione, il prelievo deve essere trattenuto in misura ridotta rispetto all'importo ordinario, a condizione che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e valida per il cereale oggetto della compravendita.

2. Ove sussista tale condizione, il prelievo ammonta rispetto all'importo ordinario:

al 26% per il grano tenero;
al 28% per il grano duro;
al 26% per il mais;
al 26% per l'orzo;
al 27% per tutti gli altri cereali.

3. Quando l'azienda sementiera acquista il cereale con prelievo ridotto ai sensi del primo comma, nella compilazione del modulo 1 devono essere contrassegnate le caselle «sementi», mentre nel modulo 2 l'azienda medesima deve contrassegnare la casella «sementiere».

4. In aggiunta alle attività previste dall'art. 9, gli organi indicati all'art. 5, in occasione dei controlli presso le sedi dei primi acquirenti, devono verificare che l'azienda sementiera sia in possesso della licenza indicata dal primo comma.

5. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 12.

Piccoli produttori

1. Ai fini del presente decreto sono considerati «piccoli produttori» gli agricoltori che conducono uno o più fondi con una superficie agricola utilizzata (S.A.U.) complessivamente non superiore a 15 ettari. La superficie agricola utilizzata è costituita dall'insieme della superficie dei seminativi, dei prati permanenti e dei pascoli, delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari.

2. I piccoli produttori sono esonerati dal prelievo, dei limiti di 25 tonn. commercializzate.

3. Per usufruire di tale beneficio il piccolo produttore deve consegnare al primo acquirente un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, ove siano indicati i seguenti elementi:

a) nome e cognome, o ragione sociale;
b) partita IVA o, se il produttore non è soggetto IVA, codice fiscale;
c) ubicazione e dati di tutti i fondi condotti (provincia, comune, località, indirizzo e elementi catastali: ditta, n. partita, n. foglio mappa, numeri mappali delle particelle e relative superfici);
d) S.A.U. complessiva del o dei fondi.

4. Il primo acquirente è tenuto a verificare che l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva contengano tutti gli elementi sopra elencati.

5. Al momento della consegna o del conferimento del cereale il piccolo produttore ed il primo acquirente devono compilare e sottoscrivere il modulo 1, indicando l'espressione «esonerato» nelle caselle «totale lire».

6. Il piccolo produttore deve altresì sottoscrivere la specifica dichiarazione, riportata nel medesimo modulo 1, che il cereale commercializzato è stato prodotto nel fondo da lui stesso coltivato.

7. Se il piccolo produttore conduce più di un fondo nelle caselle «indirizzo azienda» deve essere indicato il suo domicilio.

8. Il piccolo produttore conserva la prima parte del modulo 1 mentre la seconda e la terza sono trattenute dal primo acquirente.

9. Alla fine di ciascun mese i primi acquirenti devono redigere elenchi (in triplice copia) su base provinciale, compilati in conformità con il modulo 3 allegato al presente decreto, indicando tutti i piccoli produttori della medesima provincia con i quali sono state concluse le operazioni previste negli articoli 3, 4 e 11 del presente decreto.

10. Entro la fine del mese successivo i primi acquirenti inviano distinte comunicazioni, ciascuna provincia, agli organi di controllo riportati nell'art. 5, indicando il proprio indirizzo e la partita IVA o, se il produttore non è soggetto IVA, il codice fiscale.

11. Alle comunicazioni, da effettuarsi a mezzo raccomandata postale, devono essere allegati:

l'elenco redatto ai sensi del precedente nono comma;

tutte le terze parti dei moduli 1 relativi ai piccoli produttori indicati nell'elenco;

tutti gli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che hanno completato le vendite;

copia degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, consegnati dai medesimi piccoli produttori che non hanno completato le vendite.

12. Sull'atto di cui al precedente terzo comma debbono essere riportate, a cura di ciascun primo acquirente, le quantità man mano acquistate fino al raggiungimento del limite quantitativo sopra indicato. Fotocopia di tale documento deve essere allegata a ciascun modulo 1.

13. Le quantità di cereali eccedenti le 25 tonnellate, immesse sul mercato dai piccoli produttori, sono assoggettate al prelievo secondo le modalità del presente decreto.

14. Se viene immesso sul mercato un lotto in parte esonerato ed in parte assoggettato al prelievo, dovranno essere compilati due moduli 1 riportando distintamente nei rispettivi elenchi le quantità esonerate e quelle assoggettate.

15. Quando il piccolo produttore effettua una delle operazioni indicate nell'art. 7, deve inviare una apposita comunicazione agli organi di controllo, a mezzo raccomandata postale, allegando l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva, redatti ai sensi del presente terzo comma.

Art. 13.

Controlli riguardanti i piccoli produttori

1. Gli organi di cui all'art. 5 del presente decreto procedono al controllo per campione, dei dati riportati nei moduli 1 e 3, nonché degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare la effettiva esistenza del diritto all'esonero;

2. Il campione di cui al paragrafo precedente deve essere costituito da almeno il 10% dei moduli «1».

3. Entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna gli organi di cui sopra inviano alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, una relazione sull'attività di controllo svolta ai sensi del presente articolo, accompagnata da un prospetto riassuntivo che sarà esplicitato con la circolare di cui all'art. 9.

Art. 14.

Compilazione dei moduli

1. Per la compilazione dei moduli 1, 2, 3 e 4 le parti possono utilizzare stampati o copie predisposte a cura degli interessati o delle associazioni di categoria.

2. Tali copie o stampati devono riprodurre fedelmente i modelli allegati al presente decreto, senza alcuna modificazione nei testi o nella impostazione grafica.

3. Se il produttore conduce più di una azienda agricola, nella compilazione dei moduli deve essere indicata la SAU complessiva, riportando l'indirizzo dell'azienda di maggiore dimensione nelle caselle «indirizzo azienda».

4. Ove il produttore non risieda in azienda, deve essere indicato il domicilio del titolare nelle caselle «indirizzo azienda».

Art. 15.

Rimborso prelievo corresponsabilità a favore dei produttori che hanno partecipato al regime del ritiro di seminativi dalla produzione.

1. I produttori di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 34/89, ai fini del rimborso del prelievo di corresponsabilità previsto dal Regolamento CEE n. 915/89 del 10 aprile 1989 della commissione, devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 5 del presente regolamento apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

2. La domanda deve essere corredata da:

copia del modello 2 allegato al presente decreto convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilità di cui si chiede il rimborso;

apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri per ciascuna campagna, l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui ai regolamenti CEE n. 1094/88 e n. 1272/88.

3. Il rimborso sarà effettuato per ciascuna delle campagne in causa al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale è dovuto detto rimborso.

4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2 par. 2 del decreto n. 34/89, salvo casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilità indebitamente rimborsato è recuperato con la maggiorazione del 30%.

Art. 16.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed è applicabile dal 1° luglio 1989 per mais e sorgo e dal 1° giugno 1989 per gli altri cereali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 giugno 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 2

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI DATA: / /

COPIA PER IL PRODUTTORE

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ______________ firma primo acquirente ______________

Dichiaro che il cereale di cui sopra è stato prodotto nei terreni della sopra indicata azienda da me coltivati.

firma produttore ______________

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI DATA: / /

COPIA PER IL PRIMO ACQUIRENTE

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ______________ firma primo acquirente ______________

Dichiaro che il cereale di cui sopra è stato prodotto nei terreni della sopra indicata azienda da me coltivati.

firma produttore ______________

PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ SUI CEREALI **MODULO 1**

☐ COMPRAVENDITA ☐ TRASFORMAZIONE PER CONTO ☐ CONFERIMENTO ☐ SEMENTI DATA: / /

COPIA PER IL PRIMO ACQUIRENTE (DA INVIARE ALL'ORGANO DI CONTROLLO)

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

PRODUTTORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE LIRE (prelievo + superprelievo)
ettari are						

firma produttore ______________ firma primo acquirente ______________

Dichiaro che il cereale di cui sopra è stato prodotto nei terreni della sopra indicata azienda da me coltivati.

firma produttore ______________

MODULO 2

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

pag. ___

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO	
PROT. N°	
DEL	___ / ___ / ___

PERIODO DI RIFERIMENTO			
gen ☐	apr ☐	lug ☐	ott ☐
feb ☐	mag ☐	ago ☐	nov ☐
mar ☐	giu ☐	set ☐	dic ☐

ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE	
COMMERCIANTE ☐	PRODUTTORE ☐
TRASFORMATORE ☐	SEMENTIERE ☐
ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐	ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

TOTALE DALLA PAGINA PRECEDENTE (lire) ___

PRODUTTORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)	TOTALE VERSATO (prelievo + superprelievo)
ettari / are						

DATA: ___ / ___ / ___

TOTALE A RIPORTARE (lire) ___

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ______________________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ______________________

MODULO 3

pag. ⎿⎿⏌

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I PRODUTTORI DI CEREALI
NON ASSOGGETTATI AL PRELIEVO DI CORRESPONSABILITÀ

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO
PROT. N°
DEL ___/___/___

PERIODO DI RIFERIMENTO			
gen ☐	apr ☐	lug ☐	ott ☐
feb ☐	mag ☐	ago ☐	nov ☐
mar ☐	giu ☐	set ☐	dic ☐

ATTIVITÀ DEL 1° ACQUIRENTE	
COMMERCIANTE ☐	PRODUTTORE ☐
TRASFORMATORE ☐	SEMENTIERE ☐
ORGANISMO ASSOCIATIVO ☐	ORGANISMO DI INTERVENTO ☐

PRIMO ACQUIRENTE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

PRODUTTORI

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

6

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari / are					

DATA: / /

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ______________________ FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ______________________

MODULO 4

pag.

ELENCO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER I CEREALI TRASFORMATI UTILIZZATI NELL'AZIENDA DI PRODUZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO
PROT. N°
DEL ___/___/___

PERIODO DI RIFERIMENTO			
gen ☐	apr ☐	lug ☐	ott ☐
feb ☐	mag ☐	ago ☐	nov ☐
mar ☐	giu ☐	set ☐	dic ☐

ATTIVITA DEL 1° ACQUIRENTE	
AZIENDA AGRICOLA	☐
MANGIMIFICO	☐
MULINO	☐
ORGANISMO ASSOCIATIVO	☐

TRASFORMATORE

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA	
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

1

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari | are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

2

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari | are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

3

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari | are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

4

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari | are					

PRODUTTORE ESENTATO AI SENSI ART. 12 (piccolo produttore) ☐ ALTRI PRODUTTORI ☐

5

ragione sociale o cognome	nome	codice fiscale o PART. IVA			
indirizzo azienda	comune	cap.	prov.		
SAU	grano tenero (q.li)	grano duro (q.li)	mais/sorgo (q.li)	altri (q.li)	TOT. QUANTITÀ (q.li)
ettari | are					

DATA: / /

CONVALIDA DELL'ORGANO DI CONTROLLO ____________________

FIRMA PRIMO ACQUIRENTE ____________________

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 prevede:

«1. I produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità sui cereali di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)* prodotti nella Comunità e immessi sul mercato o venduti ad un organismo d'intervento in applicazione degli articoli 7 e 8. Questo regime si applica nelle campagne dal 1988/1989 al 1991/1992.

Tuttavia sono esentati dal prelievo di corresponsabilità:

— i piccoli produttori sulla base delle condizioni dettate dal Consiglio con regolamento n. 729/89 del 20 marzo 1989;

— i produttori che rispondono alle condizioni di cui all'art. 1-*bis* paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 797/85, sotto forma di rimborso;

— i cereali da semina per i quantitativi che hanno formato oggetto di una certificazione ai sensi della direttiva 66/402/CEE, alle condizioni che saranno adottate secondo la procedura prevista al paragrafo 5 del presente articolo.

2. L'importo unitario del prelievo è stabilito ogni anno prima dell'inizio della campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.

3. All'atto della determinazione dell'importo del prelievo di corresponsabilità sono prese in considerazione le importazioni dei prodotti figuranti nell'allegato *D* nella Comunità.

4. Il prelievo di cui al presente articolo è considerato far parte degli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese nel settore dei cereali.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione dell'immissione sul mercato e le misure transitorie necessarie, sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 26.

6. La Commissione si concerterà con gli ambienti professionali sulla utilizzazione del gettito del prelievo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo ai cereali diversi dal granoturco e dal sorgo prodotti in Italia, in Grecia, in Spagna e in Portogallo, per la campagna di commercializzazione s'intende il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio».

— L'art. 4-*ter* del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, nel testo attualmente vigente, così recita:

«1. All'atto della fissazione dei prezzi di cui all'art. 3, paragrafo 1 il Consiglio stabilisce, secondo la stessa procedura, per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*. Per la fissazione di tale quantitativo si prendono in considerazione il consumo globale di cereali nella Comunità e le importazioni dei prodotti elencati nell'allegato *D*. Per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, il quantitativo massimo garantito è fissato a 160 milioni di tonnellate.

2. Per ogni campagna del periodo di cui all'art. 4, paragrafo 1, i produttori sono tenuti a versare un prelievo di corresponsabilità supplementare. Il prelievo supplementare è pari al 3% del prezzo di intervento in vigore per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna considerata. Al prelievo supplementare si applica all'art. 3, paragrafi 1, 4, 6 e 7. Qualora la produzione cerealicola di una campagna sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito per essa stabilito, il prelievo supplementare è interamente rimborsato al produttore. In caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3%, il prelievo supplementare è rimborsato in parte. Il rimborso corrisponde alla differenza tra il prelievo supplementare versato e quello dovuto al superamento constatato del quantitativo massimo garantito.

Tuttavia, secondo la procedura prevista all'art. 26, può essere determinato l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua rimborso.

3. In questo caso la Commissione adegua i prezzi indicativi utilizzando gli elementi di derivazione che sono stati adoperati per fissarli in applicazione dell'art. 3, paragrafo 4.

In questo caso il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adegua i prezzi indicativi conformemente alle norme di derivazione di cui all'art. 3, paragrafo 4.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione constata ogni anno anteriormente al 1° marzo se la produzione di cereali della campagna in corso abbia o no superato il quantitativo massimo garantito stabilito per tale campagna.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo del prelievo supplementare, sono adottate secondo la procedura prevista dall'art. 26».

— L'art. 1-*bis*, punto 6, del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 così recita:

«I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

Le modalità di applicazione di tale esenzione sono adottate secondo la procedura prevista agli articoli 4 e 4-*ter* del regolamento (CEE) n. 2727/75».

— L'art. 7 del regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 prevede:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 1° maggio 1989:

— le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione all'aiuto fra i piccoli produttori di cereali. La Commissione approva tali disposizioni sulla base di criteri obiettivi di cui all'art. 3;

— le altre disposizioni nazionali adottate in applicazione del presente regolamento».

Nota all'art. 10:

L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1432/88 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3858/88, prescrive:

«1. Dopo la constatazione di cui all'art. 4-*ter*, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e secondo la procedura di cui all'art. 26 di detto regolamento, viene fissata la differenza tra il prelievo di corresponsabilità supplementare versato e quello risultante dalla constatazione, nonché il prelievo di corresponsabilità supplementare da versare a partire da tale fissazione.

2. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri rimborsano ai produttori, nel quadro delle disposizioni nazionali all'uopo previste, la differenza di cui al paragrafo 1 dietro comprova dell'avvenuto pagamento del prelievo supplementare previsionale. Tale rimborso ha luogo al più tardi alla fine del mese di giugno successivo alla fissazione di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere prima dell'inizio della campagna che tale rimborso sia effettuato direttamente dagli operatori che hanno riscosso il prelievo di corresponsabilità supplementare applicabile prima della fissazione di cui al paragrafo 1. Tale rimborso ha luogo entro il termine di un mese dopo tale fissazione.

In questo caso:

— gli operatori tengono a disposizione degli organismi di cui al 1° comma l'elenco nominativo dei rimborsi effettuati;

— gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per assicurare che in ogni caso i produttori ottengano il rimborso di cui al primo comma entro il termine in esso previsto.

3. In caso di rimborso da parte degli Stati membri, questi ultimi possono fissare un importo minimo per tonnellata e/o produttore al di sotto del quale il rimborso non viene effettuato. Tali importi non possono superare 0,5 ECU per tonnellata o 25 ECU per produttore.

4. I rimborsi di cui al paragrafo 2 sono effettuati sulla base del tasso di conversione agricolo vigente al momento della riscossione del prelievo di corresponsabilità supplementare».

Nota all'art. 15:

L'art. 2, paragrafo 2, del decreto ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34, sancisce: «Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1272/88».

89G0312

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° giugno 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 maggio 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 maggio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 maggio 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 maggio 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 maggio 1989, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570480/66-AU-160 del 1° giugno 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 1° giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di aprile di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 aprile 1989, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 maggio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 maggio 1989, è di 597.500.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di aprile 1989, è di lire 1.526,16 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 252184/66-AU-160 del 18 maggio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 597.500.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 25 maggio 1988, relativamente alla prima cedola, di scadenza 25 maggio 1989, ammonta a L. 67.821.119.625, oltre alla ritenuta fiscale di L. 9.688.731.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1989
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 185.

89A2830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 giugno 1989.

Variazione delle aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la copertura degli oneri derivanti dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità relativi agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989, nonché la copertura degli oneri che ne derivano;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, secondo il quale al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del decreto medesimo, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si fa fronte, ove occorra sulla base del

fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, secondo le procedure e le modalità previste dell'ordinamento di ciascuna gestione;

Visto l'art. 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, espresso con la deliberazione n. 50 del 12 maggio 1989, secondo il quale l'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti per dinamica salariale soprarichiamati, deve essere incrementata in misura pari a 0,41 punti percentuali;

Decreta:

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile di cui 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e 0,14 per cento a carico del lavoratore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A2853

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 28 aprile 1989 per sciopero del personale;
in data 5 e 6 maggio 1989 per la disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sant'Agata di Militello è accertato per i giorni 28 aprile, 5 e 6 maggio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2836

DECRETO 24 giugno 1989.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sampierdarena.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Sampierdarena;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sampierdarena cessa la sua attività al 30 giugno 1989.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sampierdarena sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2854

DECRETO 24 giugno 1989.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recco.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Recco;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recco cessa la sua attività al 30 giugno 1989.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recco sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Rapallo, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2855

DECRETO 24 giugno 1989.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pegli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Vista la legge 3 ottobre 1987, n. 403;

Vista la legge 15 luglio 1988, n. 275;

Ritenuto di dover procedere alla chiusura dell'ufficio di Pegli;

Decreta:

Art. 1

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pegli cessa la sua attività al 30 giugno 1989.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1989 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pegli sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova, giusta tabella *C* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2856

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 1989.

Mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 333 del 3 dicembre 1982);

Vista la decisione della commissione n. 89/15 del 15 dicembre 1988, relativa al mantenimento delle importazioni di animali e di carni fresche provenienti da alcuni Paesi terzi (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 8 dell'11 gennaio 1989) recepita con decreto ministeriale 20 febbraio 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 1989);

Vista la decisione della commissione del 29 maggio 1989, n. 89/356, che modifica la decisione n. 89/15 CEE relativa al mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle garanzie offerte dai Paesi terzi indicati in allegato, che nè animali nè carni provenienti da animali ai quali sono state somministrate sostanze ad effetto tireostatico, estrogeno, androgeno o gestageno verranno spediti nel territorio della Comunità, e che le stesse garanzie hanno portato all'adozione della decisione sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1989, citato in premessa, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 giugno 1989

p. *Il Ministro:* CONTU

ALLEGATO

Paesi terzi	Specifiche
Argentina	
Australia	
Austria	
Botswana	
Brasile	
Bulgaria	
Canada	(1) (2)
Cile	
Cecoslovacchia	
Finlandia	
Groenlandia	
Iugoslavia	
Malta	
Norvegia	
Nuova Zelanda	
Paraguay	
Polonia	
Repubblica democratica tedesca	
Romania	
Stati Uniti d'America	(3)
Sudafrica/Namibia	
Svezia	
Svizzera	
Swaziland	
Ungheria	
Uruguay	
Zimbabwe	

(1) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate alle carni di vacche adibite alla produzione di latte.

(2) Le importazioni di animali vivi della specie bovina sono limitate ai bovini adibiti alla riproduzione.

(3) Le importazioni di carni bovine destinate al consumo umano sono limitate a quelle che corrispondono alle condizioni convenute tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea e che sono state ottenute da animali provenienti da aziende riconosciute dalla Commissione.

89A2857

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 5 giugno 1989.

Direttive e criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei Consorzi export.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;

Visto l'ordine del giorno, accolto dal Governo, della III Commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989;

Considerato di dover evidenziare, oltre ai criteri preferenziali derivanti dalla legge e dall'ordine del giorno citati, l'importanza dell'attività promozionale svolta all'estero, nonché l'esistenza di una stabile struttura operativa dei consorzi;

Ritenuto di dover stabilire le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, nonché di stabilire criteri di quantificazione dei contributi;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti

1 Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, della legge n. 83/1989 del successivo art. 3, lettera *b)*, del presente decreto, i consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in vigore della legge n. 83/1989 debbono raggruppare in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

4. Il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sarà autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformità con la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con la circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.

5. Apposita dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dovrà certificare che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a più di due consorzi per il commercio estero, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alle leggi n. 83/1989 e n. 240/1981.

Art. 2.

Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione del totale delle spese ammesse a contributo, saranno prese in considerazione le spese ordinarie di gestione e le spese promozionali, così articolate:

spese di gestione: personale, consulenze e corrispettivi a terzi, sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio, quote annuali di ammortamento nei termini di legge, organi sociali, imposte, contributi ad organismi connessi con l'attività consortile;

spese promozionali: viaggi e missioni, partecipazione a fiere, indagini di mercato, pubblicità e pubbliche relazioni, traduzioni e interpretariato; attività di formazione connesse con l'export.

2. Resta salva la possibilità di esaminare l'ammissibilità a contributo di ulteriori voci di spesa indicate dal consorzio in relazione all'attività ordinaria consortile (di gestione e promozionale).

3. Il legale rappresentante del Consorzio dovrà produrre una specifica elencazione delle spese, con riferimento a quanto sopra indicato, che saranno prese in considerazione per il calcolo dei contributi. Detta elencazione farà diretto riferimento alle rispettive voci di spesa esposte nel bilancio consortile, regolarmente depositato in tribunale ai sensi di legge.

4. Qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi i 300 milioni di lire dovrà essere prodotta per dette spese apposita certificazione rilasciata da società di revisione bilanci.

Art. 3.

Criteri preferenziali

1. Nell'azione pubblica di intervento in favore dei consorzi all'esportazione è riconosciuto un carattere preferenziale a:

a) consorzi e società consortili che siano composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile;

b) consorzi e società consortili di nuova formazione nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

c) consorzi e società consortili caratterizzati dalla disponibilità all'estero di stabili strutture per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

d) consorzi e società consortili che abbiano svolto attività «promozionale» all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;

e) consorzi e società consortili dotati di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi).

Art. 4.

Quantificazione dei contributi

1. La quantificazione dei contributi, in relazione ai massimali previsti dalla citata legge n. 83/1989 e tenuto conto dei criteri preferenziali indicati al precedente art. 3, avverrà sulla base delle percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge n. 83/1989 sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che hanno beneficiato di contributi da parte di regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, non finalizzati a singole iniziative, ma erogati sulla generalità delle spese del consorzio.

3. In presenza di contributi erogati a fronte di specifiche iniziative da regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni nonché in presenza di contributi erogati da province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, l'importo totale di tali contributi sarà tenuto presente ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo ministeriale, allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80% delle spese ammesse a contributo.

4. Ai fini di cui sopra, nella domanda di contributo andrà indicato il totale delle contribuzioni ricevute a qualsiasi titolo dai seguenti organismi: regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali.

Art. 5.

Intervento delle regioni

1. Copia della domanda di contributo, con la documentazione allegata, sarà contestualmente inoltrata dal consorzio alla regione di appartenenza, allo scopo di porre in grado gli uffici regionali di esprimersi sulla richiesta stessa con un motivato parere non vincolante che, decorsi trenta giorni dall'inoltro della domanda, si intende favorevole.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per l'adeguamento dei consorzi e società consortili precedentemente costituiti in conformità alla legge 21 maggio 1981, n. 240, ai requisiti soggettivi previsti dalla legge n. 83/1989, è riconosciuto il termine di un anno a decorrere dal 25 marzo 1989. Restano in vigore, nel frattempo, le disposizioni sui requisiti soggettivi di cui alla citata legge n. 240/1981.

2. Limitatamente all'anno in corso e per motivi di equità non saranno esclusi dal contributo ministeriale quei consorzi per il commercio estero che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sull'esercizio consortile 1988 erogati sulla generalità delle spese, purché comunichino al Ministero l'impegno alla restituzione di detti importi. La comunicazione dell'avvenuta restituzione è condizione per la successiva emissione dell'ordine di pagamento relativo al contributo ministeriale riconosciuto.

Roma, addì 5 giugno 1989

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO 1

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO SCAMBI

TABELLA DEI PARAMETRI PER LA QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI EXPORT

1. *Per i consorzi costituiti da più di 5 anni e per i quali ricorrano almeno due dei seguenti requisiti preferenziali:*

che siano in maggioranza composti da soci che svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile;

che dispongano di stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

che abbiano svolto attività «promozionale» all'estero per un importo di spesa non inferiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo;

il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:

40% delle spese ammissibili, nei limiti di milioni:

150, fino a 24 imprese;
200, da 25 a 74 imprese;
300, oltre 74 imprese,

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

2. *Per i consorzi costituiti da più di 5 anni ed ubicati nel Mezzogiorno e per i quali ricorra almeno uno dei requisiti preferenziali sopra indicati,* il contributo è quantificabile fino alla percentuale e limiti seguenti:

60% delle spese ammissibili nei limiti di milioni:

150, fino a 24 imprese;
200, da 25 a 74 imprese;
300, oltre 74 imprese,

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

3. *Per i consorzi di cui ai precedenti punti 1 e 2, ma che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di 5 anni,* il contributo è quantificabile fino alla percentuale ed entro i limiti seguenti:

70% delle spese ammissibili nei limiti di milioni:

150, fino a 24 imprese;
200, da 25 a 74 imprese;
300, oltre 74 imprese,

a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

4. *Per i consorzi individuati ai punti precedenti rispondenti ad uno solo dei requisiti preferenziali indicati al punto 1, ovvero alcun requisito preferenziale per quelli ubicati nel Mezzogiorno,* è disposto l'abbattimento del 30 % sulle percentuali ed importi massimi erogabili sopra indicate, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi).Tale abbattimento sale al 50% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di struttura stabile come in precedenza indicato.

5. *Ove non ricorra alcuno dei requisiti preferenziali indicati nel punto 1,* ma il consorzio sia dotato d'una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi), è disposto l'abbattimento del 50% sulle percentuali ed importi massimi erogabili. Tale abbattimento sale al 70% nel caso che il consorzio sia sprovvisto di strutture stabili come in precedenza indicato.

6. *Per i consorzi di nuova formazione nel Mezzogiorno,* ossia costituiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 83/1989, il contributo è quantificabile nella percentuale e nei limiti di cui al punto 3, anche in assenza di requisiti preferenziali, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che il consorzio sia dotato di una struttura stabile (sede e personale propri, ovvero messi a disposizione, gratuitamente o dietro corrispettivo, da associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi). Nel caso che il consorzio, invece, non abbia tale struttura stabile, è disposto l'abbattimento del 40% sulle percentuali ed importi massimi erogabili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 83/1989 reca: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane».

— L'ordine del giorno, accolto dal Governo, della III commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989, ha impegnato il Governo «ad adottare in applicazione della legge, in via di normazione secondaria, criteri specificativi di quantificazione dei contributi atti a garantire un trattamento preferenziale anche ai consorzi di nuova formazione del Mezzogiorno ed ai consorzi caratterizzati dalla comune disponibilità all'estero di stabili strutture per la commercializzazione del prodotto italiano».

— L'art. 4 della indicata legge n. 83/1989 così recita:

«Art. 4 *(Contributi finanziari annuali).* — 1. Ai consorzi e società consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso».

Note all'art. 1:

— La legge n. 443/1985 è la legge-quadro per l'artigianato. L'art. 5 recita come segue:

«Art. 5. (*Albo delle imprese artigiane*). — È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.

Per la vendita nei locali di produzione o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione di servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

— L'art. 5 della legge n. 83/1989 recita come segue:

«Art. 5 (*Ammontare dei contributi*). — 1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'art. 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 150 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 25 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 200 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 300 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 75 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 60 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Ai consorzi e alle società consortili, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 70 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi concessi allo stesso titolo dalle regioni».

— La legge n. 15/1968 reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»; la circolare del Ministro della funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1989, detta istruzioni per l'applicazione della predetta legge n. 15/1968.

Note all'art. 3:

— Il testo del primo comma, n. 1), dell'art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione) del codice civile è il seguente: «Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi».

— Per il testo dell'art. 1 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 83/1989 si veda nelle note all'art. 2.

— La legge n. 240/1981 reca: «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste».

89A2890

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 giugno 1989.

Modificazioni ed integrazioni ai programmi straordinari di intervento per l'anno 1985 e per il biennio 1986-1987 della regione Sardegna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

Vista la legge regionale della Sardegna 1° agosto 1975, n. 33;

Vista la propria delibera in data 20 marzo 1986 con la quale è stato approvato il programma di intervento per l'anno 1985, che si configura quale aggiornamento, per il medesimo periodo, del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria delibera in data 21 gennaio 1988 con la quale è stato approvato il programma straordinario di intervento per il biennio 1986-1987;

Vista la nota in data 12 maggio 1989 con la quale la presidenza della giunta della regione autonoma della Sardegna ha sottoposto all'esame del CIPE alcune modifiche ed integrazioni ai programmi straordinari relativi all'anno 1985 e al biennio 1986-1987, approvate dal consiglio regionale in data 19 aprile 1989;

Tenute presenti le considerazioni formulate dalla regione;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni ai programmi straordinari di intervento per l'anno 1985 e per il biennio 1986-1987 di cui alle premesse:

1) Per la concessione delle provvidenze di cui al paragrafo 2.1 del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, come integrato dal paragrafo 2.4 del programma d'intervento per l'anno 1985, lo stanziamento del titolo di spesa 8.2.1/I del primo di detti programmi è incrementato dall'importo di lire 7.000 milioni; a tale spesa si fa fronte mediante le seguenti variazioni in diminuzione:

Programma 1976-1978:

titolo di spesa 6.1.4/I. . . . . lire 430 milioni

Programma 1979:

titolo di spesa 7.1.1/I. . . . . lire 550 milioni
titolo di spesa 7.1.2/I. . . . . » 200 milioni
titolo di spesa 7.2.1/I. . . . . » 590 milioni
titolo di spesa 7.2.2/I. . . . . » 1.380 milioni

Programma 1982-1984:

titolo di spesa 8.1.5/I. . . . . lire 960 milioni
titolo di spesa 8.1.8/I. . . . . » 2.890 milioni

Ai programmi di forestazioni sono destinate, a parziale modifica del paragrafo 5.2 del programma di intervento per il 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, anche le disponibilità presenti sul titolo di spesa 9.5.2/II di tale medesimo programma.

2) Nel programma straordinario di intervento per il biennio 1986-87 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, sono apportate le seguenti variazioni di stanziamento:

	(Milioni di lire)
Titoli di spesa in diminuzione:	
10.2.02/I - Aumento capitale sociale SFIRS.	10.000
10.3.01/I - Interventi per lo sviluppo turistico	20.000
lett. *a)*: 2.000	
lett. *b)*: 8.000	
lett. *c)*: 10.000	
10.3.03/I - Infrastrutture per le aree interne lettera *a)*.	15.000
10.3.05/I - Grande viabilità	40.000
10.4.01/I - Ricerca scientifica e tecnologica.	6.000
10.5.01/I - Miglioramenti e trasformazioni del monte dei pascoli e dei terreni comunali e privati.	60.000
	151.000
Titoli di spesa in aumento:	
10.1.03/I - Interventi per opere di miglioramento fondiario relative a produzioni zootecniche (nuova istituzione) . .	6.000
10.1.04/I - Interventi per lo sviluppo delle colture sericole (nuova istituzione)	4.000
10.2.01/I - Interventi nel settore minerario: aumento del fondo di dotazione dell'E.M.SA.	25.000
10.2.03/I - Finanziamenti alla SFIRS, all'E.M.SA. ed alla SIPAS (nuova istituzione) nelle forme previste dall'art. 95 della legge regionale n. 11/1988	27.000
10.2.04/I - Contributi per l'occupazione (nuova istituzione)	3.000
10.3.01/I - Interventi per lo sviluppo turistico	20.000
10.3.04/I - Interventi per lo sviluppo urbano	16.000
10.5.02/II - Interventi di forestazione.	50.000
	151.000

Gli interessi attivi maturati nella contabilità di cui al titolo I della legge n. 268/1974 sono destinati alla dotazione del Fondo di riserva, per la parte eccedente la previsione di lire 68.500 milioni, inserita nel prospetto delle entrate di detto programma. Gli interessi attivi maturati sulla contabilità di cui al titolo II, sono totalmente destinati ad integrare lo stanziamento del titolo di spesa 10.5.02/II relativo ai programmi di forestazione.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2858

DELIBERAZIONE 2 giugno 1989.

Approvazione di quattro progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche in vari settori.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702;

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, che fissa per il 1989 in lire 200 miliardi l'autorizzazione di spesa per i progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche;

Viste le proprie precedenti delibere con le quali è stato autorizzato l'avvio di progetti finalizzati da parte del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota n. 766/ACG/88 del 10 ottobre 1988, in ordine alla realizzazione da parte del Consiglio nazionale delle ricerce di quattro nuovi progetti finalizzati di ricerca, riguardanti: ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA); ingegneria genetica; invecchiamento; prevenzione e controllo dei fattori di malattia (FATMA);

Vista la proposta prot. n. UPPF 085/89 - P.F. 041 - III 1 del 29 aprile 1989 del Ministro per il coordinamento delle iniziative della ricerca scientifica e tecnologica di integrare il progetto finalizzato «Ingegneria genetica» con un nuovo sottoprogetto dal tema «Mappaggio e sequenziamento del Genoma umano» per l'importo di 12.500 milioni di lire;

Vista la nota integrativa prot. n. UPF 093/89 - V2 del 15 maggio 1989 con la quale il Ministro per il coordinamento delle Iniziative della ricerca scientifica e tecnologica precisa, tra l'altro, che l'entità delle disponibilità finanziarie da destinarsi all'avvio di nuovi progetti finalizzati, ivi comprese le integrazioni relative ai sottoprogetti «Mappaggio e sequenziamento del Genoma umano» e «Studio di farmaci per l'AIDS» (7.500 milioni di lire), riguardanti rispettivamente i progetti finalizzati «Ingegneria genetica» e «Prevenzione e controllo dei fattori di malattia», sono pari a 139,150 miliardi di lire;

Considerata la notevole importanza che detti progetti rivestono per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, con prevedibili ricadute nel medio periodo (soprattutto sotto il profilo del miglioramento della qualità della vita);

Considerato che negli studi di fattibilità dei predetti progetti finalizzati è richiamata la disponibilità da parte di imprese e laboratori privati a partecipare anche con le proprie risorse alla attuazione dei medesimi;

Vista la propria delibera dell'8 aprile 1987 che ha definito i criteri per l'istruttoria tecnico-economica relativa ai predetti progetti finalizzati da espletarsi da parte del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

Vista la relazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, trasmessa con nota n. 2/1529 del 26 maggio 1989;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio ai seguenti progetti finalizzati: ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA); ingegneria genetica; invecchiamento; prevenzione e controllo dei fattori di malattia.

Per l'attuazione dei suddetti progetti finalizzati il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verificherà il carattere integrativo dell'eventuale ricorso ai vari strumenti di intervento finanziario esistenti, soprattutto con i programmi nazionali di ricerca e con i progetti di ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché con i programmi di ricerca comunitari e internazionali. Ciò al fine di verificare la coerenza e la congruità dei vari strumenti pubblici di intervento, evitando ogni possibile duplicazione di interventi. Analogamente i predetti progetti finalizzati dovranno essere coordinati anche nella fase esecutiva con quelli in corso di svolgimento a cura dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.

Verificherà inoltre che gli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, in sede di redazione dei programmi esecutivi, perseguano un incremento delle quote di finanziamento per ricerche da erogare ad unità operative operanti nel Mezzogiorno, tali da raggiungere una percentuale di investimenti in linea con l'accordo di programma, per il triennio 1988-1990, intervenuto tra il predetto Consiglio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il cui finanziamento è stato deliberato dal CIPE il 30 marzo 1988.

Il fabbisogno finanziario complessivo destinato alla esecuzione dei progetti autorizzati viene fissato, sulla base dei tassi di inflazione programmata, nella misura non superiore a 429,275 miliardi di lire correnti ed è articolato secondo il quadro tematico e pluriennale di cui all'annessa tabella *A)*.

Fermo restando l'importo complessivo destinato a ciascun progetto finalizzato, l'assegnazione annuale delle risorse ai singoli progetti potrà essere commisurata a cura del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'effettivo stato di avanzamento del progetto stesso.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti finalizzati, redatta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1988, n. 542, esporrà le eventuali esigenze di aggiornamento degli studi di fattibilità derivanti dagli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e sottoporrà all'esame del CIPE le proposte di modifiche da apportare (modificazioni degli obiettivi, dei tempi, dell'allocazione delle risorse, etc.).

Raccomanda

al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di:

a) favorire, nell'ambito della normativa esistente, lo snellimento delle procedure amministrative per un efficace e tempestivo svolgimento delle attività di ricerca, anche mediante l'articolazione della fase attuativa in due progetti esecutivi di cui il primo riferito ad un triennio, fermo rimanendo il vincolo di erogazione annuale, che avverrà con riferimento alle attività effettivamente svolte nell'anno precedente;

b) verificare che detti programmi esecutivi siano basati su tempi di svolgimento e su premesse scientifiche in linea con i corrispondenti studi di fattibilità e che la ripartizione annuale dei costi indicati nei programmi esecutivi sia coerente con quanto indicato nella predetta tabella *A)*;

c) verificare che siano allestiti, per la formulazione dei progetti esecutivi, quadri-obiettivo di coordinamento temporale tra le attività ed i prodotti attesi delle differenti unità operative ammesse al finanziamento, allo scopo di rafforzare il grado di integrazione dei progetti finalizzati, a livello di ciascun progetto e sottoprogetto, e di potenziare la funzionalità degli organi di direzione, eventualmente riducendo il numero delle unità operative previste da ciascun progetto, ed attuando forme di coordinamento centrale per le attività di informazione, raccolta dati, documentazione e diffusione, al fine di un effettivo trasferimento dei risultati delle ricerche;

d) verificare che, nella fase di realizzazione dei progetti, sia data ampia diffusione mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei bandi delle tematiche di ciascun progetto, delle possibilità di accesso ai finanziamenti e dei criteri di valutazione;

e) ricercare, ove possibile, il coinvolgimento nella realizzazione dei progetti degli utilizzatori finali anche mediante propri apporti finanziari ed operativi di carattere integrativo, con particolare riferimento alle strutture di ricerca del servizio sanitario nazionale e di quelle del settore farmacologico;

f) vigilare affinché il finanziamento dei progetti esecutivi sia correlato al raggiungimento degli obiettivi previsti con particolare riferimento ai risultati derivanti dalle attività di ricerca finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

g) promuovere la predisposizione di uno schema informativo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche da aggiornarsi annualmente in occasione della predisposizione del bilancio di previsione nel quale figurino — per ogni progetto finalizzato in corso di attuazione o di proposta — lo stato di avanzamento e le previsioni relative a tutte le scadenze successive.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

TABELLA *A*

FINANZIAMENTI RIFERITI AI TASSI D'INFLAZIONE PREVISTA E PROGRAMMATA
(lire milioni)

PROGETTI	1990	1991	1992	1993	1994	Totale
RAISA	41,300	44,300	48,200	46,100	46,100	226,000
Ingegneria genetica	8,550	9,100	9,650	10,200	9,100	46,600
Invecchiamento.	14,300	11,300	10,197	9,648	13,500	58,945
Prevenzione e controllo dei fattori di malattia	19,022	18,982	19,572	20,417	19,737	97,730
Totali	83,172	83,682	87,619	86,365	88,437	429,275

89A2859

DELIBERAZIONE 2 giugno 1989.

Finanziamenti agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate delle somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1988 per le quali non erano state ancora formulate precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 1° marzo 1989 che indica in L. 25.000.000.000 l'importo relativo al finanziamento delle attività di ricerca corrente da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Visti i criteri proposti dal Ministro della sanità per l'assegnazione delle rimanenti somme destinate al finanziamento della ricerca corrente da ripartire sulla base di specifici parametri di produttività;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 22 dicembre 1988;

Considerato che nei confronti dell'istituto Fondazione Senatore Pascale di Napoli è opportuno procedere ad una verifica sull'attività scientifica svolta nell'anno 1988 prima di procedere all'assegnazione di L. 1.651.690.648;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1988 è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la somma di L. 23.348.309.352, a completamento del finanziamento per le attività di ricerca corrente.

La quota di cui sopra è ripartita tra i predetti istituti secondo gli importi specifici nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 2 giugno 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

FINANZIAMENTO RICERCA CORRENTE
ANNO 1988

I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO

Istituti	Importi
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano	1.844.919.947
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova	1.777.603.279
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma	1.961.142.528
Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna	1.899.240.918
Istituto oncologico - Bari	1.839.189.209
Istituto neurologico Carlo Besta - Milano	1.862.346.049
Policlinico San Matteo - Pavia	2.035.402.968
Ospedale maggiore - Milano	2.357.208.938
Istituto nazionale riposo e cura anziani - Ancona	1.849.428.023
Istituto gastroenterologico Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	1.846.510.525
Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo - Trieste	1.984.818.199
Istituto Giannina Gaslini - Genova	2.090.498.769
Totale	23.348.309.352

89A2860

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1989 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1989), **coordinato con la legge di conversione 29 maggio 1989, n. 205** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1989), **recante: «Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà;

b) realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.

3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.

5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373 *(a)*, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere può essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990.

(a) La legge n. 373/1988 reca: «Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo 92" avente come tema "Cristoforo Colombo: La nave e il mare"».

Art. 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

2. *La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.*

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Essa opera presso l'ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 *(a)*.

2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.

(a) La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio».

Art. 4.

1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584 *(a)*, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584 *(a)*.

1-bis. *Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni* ***(b)***. *Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonché quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti*

ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento.

2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto.

3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere, all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza. *Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti.*

4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni *(b)*.

5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dalla Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di *piani finanziari e* appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. *Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti.*

5-bis. *Interventi di competenza dell'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.*

5-ter. *Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti.*

(a) Il testo dell'art. 5, comma primo, lettera *d)*, della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) è il seguente:

«I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:

(omissis)

d) quando nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge».

(b) La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

Art. 5.

1. *Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento "Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria". Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.*

1-bis. *In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della*

legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonché degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti commissioni parlamentari.

2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di *900 miliardi*, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire *100 miliardi* annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata S.p.a. Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi *e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica S.A.T.T.I. di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres.*

5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 *(a)*.

6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 *(b)*, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 *(c)*, ovvero, per i consorzi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dall'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza.

8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(d)*, è ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

(a) Il testo dell'art..4 del D.L. n. 65/1989 è riportato in appendice.

(b) I commi da 31 a 35 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 sono riportati in appendice.

(c) L'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale è riportato in appendice.

(d) Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: «I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità».

Art. 6.

1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.

2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla *ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.*

3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: «Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane, metropolitane e parcheggi» per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle città di cui all'elenco allegato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-*bis*.

1. *La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (a),* ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), *del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 (b),* può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

2. *Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.*

3. *Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556 (b).*

4. *In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (a).*

(a) Il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) così recita: «Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo».

(b) I commi 4, lettera *l)*, e 5 dell'art. 1 del D.L. n. 465/1988 (Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche) sono così formulati:

«4. I progetti di cui al comma 3 devono indicare:

(omissis)

l) la dichiarazione di compatibilità con i vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, artistici e storici e con gli strumenti urbanistici o, in mancanza, la deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

5. L'intervento pubblico, su progetti approvati con le modalità di cui all'art. 2 consta di:

a) un contributo in conto capitale, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, fino a un massimo del 35 per cento del costo dell'investimento;

b) un contributo in conto interessi, a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, nella misura massima del 5,50 per cento annuo dell'ammontare complessivo dei mutui, erogati da istituti di credito o sezioni di credito speciali, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, di importo non superiore al 35 per cento del costo dell'investimento, la cui durata è fissata in dieci anni; tale contributo verrà corrisposto in rate semestrali direttamente all'istituto mutuante».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

AREA DI TORINO

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione a parcheggi delle aree prospicienti la stazione di Torino-Lingotto e sistemazione fabbricato viaggiatori P.M. con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ristrutturazione aerostazione passeggeri.

3) Aeroporto di Levaldigi, provincia di Cuneo: prolungamento pista, ampliamento piazzale, raccordo interno, impianto radioassistenza, potenziamento aerostazione, aviorimessa e impianti tecnologici vari.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Sottopasso di corso Grosseto.

5) Rete stradale adiacente al nuovo stadio.

6) Sistemazione a verde pubblico zona sportiva.

7) Potenziamento parcheggi aerostazione Torino-Caselle.

8) Prolungamento linea ML3 allo stadio.

9) Ferrovia concessa Torino-Ceres *(tronco metropolitano Torino Dora-nuovo stadio-aeroporto di Caselle).*

9-bis) *Linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione - nuovo stadio).*

AREA DI MILANO

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Milano-Torino.

2) Sistemazione impianto stazione Milano centrale, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Realizzazione di un collegamento in galleria con il parcheggio di piazza Luigi di Savoia, attigua alla stazione centrale.

OPERE AEROPORTUALI (MALPENSA).

4) Riordino viabilità entrata-uscita aerostazione; parcheggi pullman ed ampliamento zona arrivi.

OPERE AEROPORTUALI (BERGAMO).

5) Nuova aerostazione passeggeri e ampliamento piazzale sosta aeromobili.

6) Ulteriore ampliamento piazzale sosta aeromobili e prolungamento via rullaggi.

ANAS.

7) S.s. 336 lavori di riqualifica con eliminazione degli incroci a raso ed adeguamento della sezione al tipo III delle norme C.N.R./80:

lotto 1;

lotto 2;

lotto 3.

8) S.s. 342 stralcio relativo al tratto Bergamo-Orio al Serio compreso il collegamento con l'aeroporto e con la s.s. 591.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

9) Sistema trasporto innovativo stadio.

10) Parcheggi:

Lampugnano;

Cascina Gobba;

via Novara;

ospedale S. Carlo;

Bisceglie;

Forlanini;

Stadio di S. Siro.

11) Opere viabilistiche:
tratto da via Tesio a Cascina-Cottica e Lampugnano,
tratto di via Patroclo (da via Tesio a via Harar);
via Harar-via Novara-via Caldera;
tratto di via S. Giusto-via Forze Armate.

AREA DI VERONA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione Verona-P.ta Nuova, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento piazzale aeromobili.

3) Riordino viabilità esterna ed ampliamento parcheggi auto e pullman.

4) Realizzazione strutture terminal di Tessera.

ANAS.

5) S.s. 14 - collegamento tra la tangenziale di Mestre e l'aeroporto Marco Polo:
lotto 1;
lotto 2;
lotto 3;
lotto 4.

6) Grande viabilità-asse di penetrazione:
tronco T4;
tronco T9.

7) Tangenziale sud di Verona:
lotto 13 - ampliamento autostazione di Verona Sud;
lotto 14 - connessione con la viabilità ordinaria.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

8) Incrocio di via Basso Acquar-via Faccio.

9) Incrocio via Porta Nuova.

10) Incrocio di Porta Palio.

AREA DI UDINE

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione di stazione con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (RONCHI DEI LEGIONARI).

2) Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri, adeguamento viabilità interna ed esterna ed adeguamento parcheggi pullman.

ANAS.

3) S.s. 14 adeguamento del tratto tra il km 121+907 ed il km 122+999 in corrispondenza dell'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Parcheggi interrati ad uso pubblico nel centro urbano:
via Magrini;
via Andreuzzi;
piazza Venerio.

5) Viabilità competenza comunale:
completamento di viale Cadore:
1° lotto, 2ª fase;
2° lotto.

6) Asse di collegamento urbano della grande viabilità.

AREA DI GENOVA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

2) Metropolitana tratta Principe-Caricamento.

3) Copertura torrente Bisagno-stadio Ferraris:
lato Valle;
lato Monte.

4) Copertura torrente Bisagno Genova-est.

5) Corso Europa:
sottopasso corso Gastaldi-via Barrili;
sottopasso via Isonzo-via Timavo.

6) Corso Italia.

7) Pedonalità Brignole stadio.

8) Prolungamento corso De Stefanis:
tratto da via Claravezza a via del Faggio;
completamento via Toti;
tratto da via N. Costa a piazzale Parenzo;
tratto da via del Faggio a via N. Costa.

AREA DI BOLOGNA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento del piazzale sosta aeromobili.

3) Adeguamento viabilità interna ed adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Realizzazione parcheggio zona via Andrea Costa.

5) Realizzazione parcheggio tangenziale zona Arcoveggio.

6) Realizzazione parcheggio sotterraneo in piazza della Pace.

7) Realizzazione di due sottovia ferroviari e di un sottovia stradale nella via Triumvirato.

8) Rete piste ciclabili a servizio dello stadio.

AREA DI FIRENZE

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Firenze-Pisa variante «La Rotta».

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (PISA).

3) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

ANAS.

4) Collegamento Firenze-sud-Varlungo-Campo di Marte-Coverciano:
lotto 1.

5) Strada di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno:
completamento.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

6) Recupero urbano zone di Novoli viale Guidoni - miglioramento strutture viabili.

7) Parcheggio interrato e sistemazione a verde pubblico nella zona «Campo Marte».

8) Centro tecnico federale di Coverciano - interventi di ampliamento e ristrutturazione.

9) Sistemazione dei servizi all'esterno della stazione di Firenze S.M.N., lato via Valfonda.

10) Sottopasso ferroviario fra viale Mazzini e via Campo d'Arrigo.

11) Piste ciclabili lungo i viali di circonvallazione, centro storico e stadio comunale.

12) Parcheggi piazza stazione Parterre e piazza Ghiberti.

AREA DI ROMA

OPERE FERROVIARIE.

1) Collegamento aeroporto Fiumicino-Ostiense del terminal ferroviario a Ostiense.

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Anello ferroviario Cintura Nord:
1° lotto funzionale: S. Pietro-Farneto-Vigna Clara.

4) Adeguamento materiale rotabile mirato ai collegamenti di tipo metropolitano ed ai servizi di trasporto dedicati al campionato mondiale di calcio.

OPERE AEROPORTUALI.

5) Ripristino viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto pullman.

ANAS.

6) S.s. 7 svincolo da e per l'aeroporto di Ciampino.

7) S.s. 7 svincolo tra la s.s. 7 e la s.s. 217.

8) S.s. 3 sistemazione innesto con la s.c. 2 Ponti.

9) S.s. 1 adeguamento della statale tra i km 15+100 e 28+000:
1° lotto (km 15-21+750);
2° lotto (km 21+750-28).

10) G.R.A. sistemazione del tratto compreso tra la s.s. 7 e la A2:
1° lotto.

11) S.s. 1 realizzazione dello svincolo tra la s.s. 1 «Via Aurelia» e la A12 (località Tre Denari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

12) Raddoppio via Olimpica tratto M.llo Giardino, via Morra di Lauriano.

13) Raddoppio via Olimpica tratto di via Morra di Lauriano-p.za Dodi.

14) Raddoppio via Olimpica tratto p.za Dodi-l.go Volpi.

15) Raddoppio via Olimpica tratto via Orti della Farnesina-via Flaminia Vecchia e cavalcavia Cassia.

16) Svincolo c.so Francia.

17) Galleria collina Fleming svincolo Tor di Quinto.

18) Parcheggio p.za Mancini.

19) Allargamento tronchi viadotto sup. ed inf. Tangenziale Est e piazzole di emergenza.

20) Ristrutturazione v.le Tor di Quinto dalla via Flaminia a via Olimpica (Ponte Milvio).

21) Nuova rampa raccordo tra L. Michelangelo e p.za della Libertà.

22) Parcheggio di scambio via Tuscolana-Cinecittà.

23) Parcheggio stazione Tiburtina.

24) Prolungamento via Pareto dalla Cassia alla Flaminia.

25) Ristrutturazione parcheggi stadio Flaminio.

26) Ristrutturazione viadotto c.so Francia e adeguamento norme.

27) Costruzione parcheggi e rete viaria collegamento nodo di scambio attestamento linea metropolitana Roma-Fiumicino.

28) Ristrutturazione v.le Angelico e pista ciclabile.

29) Viabilità Centro Rai Saxa Rubra.

30) Cavalcavia via Tor di Quinto-Olimpica.

31) Costruzione parcheggio interrato p.le Partigiani.

32) Spostamento canalizzazione PP.SS. e costruzione impianti I.P. sulla via Olimpica.

33) Adeguamenti semaforici Prati-Flaminio.

34) Realizzazione sistemi di regolazione via Olimpica tratto svincolo via Portuense-p.za M.llo Giardino e via Togliatti tra via Appia e A24.

35) Lavori di sistemazione a verde area del parcheggio di p.za Mancini.

36) Sistemazione a verde e ripristino aree interessate dal raddoppio via Olimpica da p.za M.llo Giardino a p.za Volpi.

37) Sistemazione Parco di Monte Mario e Villa Mazzanti.

38) Progetto Tevere Nord e Parco Tor di Quinto.

39) Ristrutturazione di gabinetti pubblici.

40) Realizzazione Metro Leggero-p.le Flaminio-p.za Mancini.

41) Ferrovia Roma-Viterbo tratto urbano-p.le Flaminio-Montebello potenziamento materiale rotabile e realizzazione di due stazioni Centro Rai e Saxa Rubra.

42) Ristrutturazione delle 36 elettromotrici, messa in opera dell'impianto dell'arresto a bersaglio e parziale ampliamento deposito e officina Osteria del Curato.

43) Eliporto policlinico Umberto I.

AREA DI NAPOLI

OPERE FERROVIARIE.

1) Potenziamento della linea metropolitana tra le stazioni di Napoli Gianturco e Pozzuoli.

2) Ristrutturazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Tronco viale Augusto Torretta - Piazza Vittoria della linea tranviaria rapida.

4) Eliminazione incrocio via Cintia-via Terracina-sistemazione superficiale di p.le Tecchio e p.le D'Annunzio - 1° stralcio.

5) Nuova sistemazione della viabilità esistente ad occidente di p.le Tecchio-riqualificazione urbana delle aree circostanti con la creazione di parcheggi e percorsi pedonali attrezzati - 1° stralcio.

AREA DI BARI

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione della linea Foggia-Bari e sistemazione fabbricato viaggiatori Bari Centrale con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto e pullman e adeguamento attuale aerostazione.

3) Adeguamento pista aerea sicurezza soglia 07.

4) Ampliamento p.le sosta aeromobili.

ANAS.

5) S.s. 16 - Asse attrezzato Cerignola Bari-collegamento dell'asse attrezzato con l'aeroporto civile di Bari Palese.

6) S.s. 379 - Costruzione dell'asta di collegamento con l'aeroporto di Brindisi.

7) S.s. 271 - Adeguamento della sede stradale del tratto compreso tra la tangenziale di Bari e il casello autostradale A14.

8) S.s. 16 - Tangenziale di Bari - costruzione di uno svincolo altimetrico a servizio del rione Japigia.

9) Tangenziale di Bari - sistemazione della tangenziale e della strada comunale S. Caterina di S. Caterina.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

10) Adeguamento sede via Napoli, radiale di accesso dalla città a tangenziale e stadio.

11) Asse nord-sud collegante il sottopasso ferroviario di via Brigata Bari con la tangenziale e l'asse est-ovest.

12) Sistemazione strada provinciale n. 110 Modugno-Carbonara.

AREA DI PALERMO

OPERE FERROVIARIE.

1) Realizzazione di un servizio ferroviario di tipo metropolitano nel tratto Palermo-Notarbartolo-S. Polo Marittima e sistemazione fabbricato viaggiatori Palermo centrale e Notarbartolo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman. Adeguamento viabilità esterna.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Progetto costruzione ponte in via dell'Autonomia Siciliana corrispondenza della trincea ferroviaria.

4) Progetto per l'allargamento di via Montepellegrino e accesso a via Ruggero Loria.

5) Progetto sistemazione via A. De Gasperi e relativa piazza - prolungamento di via Libertà da p.za Veneto a via A. De Gasperi.

6) Progetto sistemazione viaria e parcheggio per auto vie Galatea-Mungibello-Francia-Belgio-Galilei-Gen. Maria.

7) Progetto costruzione campo di calcio e velodromo nel quartiere Zen.

8) Progetto - prolungamento via Giuseppe Lanza di Scalea.

AREA DI CAGLIARI

OPERE AEROPORTUALI.

1) Aerostazione passeggeri e viabilità.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE

3) Parcheggi stadio S. Elia.

4) Passerelle palestra.

5) Allargamento via Dei Conversi.

6) Asse scorrimento v.le Marconi.

7) Asse mediano scorrimento «Sa Perda Bianca».

BACINI DI TRAFFICO DELLE CITTÀ SEDI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 1990

ANAS.

Interventi sulla viabilità di adduzione per la fluidità del traffico e di sicurezza.

N.B. — Si trascrive anche il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24 *(a)*».

(a) Il D.L. n. 24/1989, *non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali* (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1989, recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 5:

Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica è il seguente:

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6. e 7. *(Soppressi dalla legge di conversione).*

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.

9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

12-*bis*. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 5:

I commi da 31 a 35 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) così recitano:

«31. Per le stesse finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato art. 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.

32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto art. 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

33. La commissione tecnico-scientifica, di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del citato art. 3 nonché dell'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione è autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, può deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalità ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.

35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 5:

L'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 148/1915, è così formulato:

«Art. 140. — La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare.

Di queste deliberazioni è fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica».

89A2841

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 giugno 1989 n. 25.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Si comunica che con regolamenti n. 1542/89 e numero 1541/89 del 2 giugno 1989— ai quali si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al terzo trimestre del corrente anno — entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso e di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, ai sensi dell'art. 14, par. 1, lettere *a)* e *b)* del regolamento CEE n. 805/68 e successive modificazioni.

Giovani bovini maschi.

Possono essere importati e ingrassati in Italia 30.720 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 60%, e 10.880 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Jugoslavia, a prelievo ridotto del 70%.

Produttori agricoli.

Nell'ambito dei 27.750 capi riservati ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, 20.500 di peso fino a 300 kg possono essere importati dai Paesi terzi, ed i restanti 7.250 di peso da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia.

Altri richiedenti.

Nell'ambito dei 13.850 capi riservati agli altri richiedenti, 10.220, di peso fino a 300 kg possono essere importati dai Paesi terzi ed i restanti 3.630 capi di peso da 220 a 300 kg possono essere importati dalla Jugoslavia.

La cauzione da costituirsi per l'ottenimento dei certificati è pari a 3 ECU (Lit. 5.046) per capo.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui all'art. 1, punto *c)*, del regolamento CEE n. 1542/89 citato, pari a capi 9.198, da Paesi terzi e a capi 3.267 dalla Jugoslavia, i succitati altri richiedenti che abbiano effettuato importazioni nel triennio 1986-88 di giovani bovini maschi da ingrasso a prelievo agevolato a valere sulle analoghe assegnazioni effettuate in detto triennio, devono provare tali importazioni mediante la presentazione di copie delle bollette doganali relative, rispettivamente, ad importazioni dai Paesi terzi ed a quelle dalla Jugoslavia.

Con la domanda, oltre alla documentazione suindicata, dovrà altresì essere trasmessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla distinta delle bollette doganali secondo lo schema allegato.

Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di partecipazione alla ripartizione di capi 1.022 originari da Paesi terzi e di capi 363 originari della Jugoslavia; la domanda di certificato non può riguardare una quota superiore al 10% dei quantitativi disponibili.

Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate.

Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi.

Carni bovine congelate.

Per quanto riguarda la carne destinata alla fabbricazione di conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina (art. 14, par. 1, lettera *a)* del succitato regolamento CEE n. 805/68), il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi in esenzione da prelievo è fissato in tonn 3.675 espresse in carne con osso.

Per quanto attiene alla carne destinata all'industria di trasformazione prevista dall'art. 14, par. 1, lettera *b)*, del ripetuto regolamento CEE n. 805/68, il quantitativo massimo da importarsi dai Paesi terzi con la riduzione del 55% del prelievo è fissato in tonn 1.825 espresse in carne con osso.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 2 ECU (Lit. 3.364) per quintale.

La domanda di certicato deve riguardare una quantità minima di tonn 5 di carne con osso ed una quantità masssima di tonn 367 per il regime di cui alla letterera *a)*, e di tonn 182 per il regime di cui alla lettera *b)* surrichiamate.

Modalità per la presentazione delle domande.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi assegnati all'Italia nel terzo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, dal 1° al 10 luglio p.v. Per il successivo trimestre il periodo di presentazione sarà indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. Le domande devono essere redatte su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alle domande relative ai giovani bovini maschi deve essere allegata la seguente documentazione:

per quanto riguarda i produttori agricoli:

attestazione rilasciata dalla competente regione da cui risulti che il richiedente riveste la qualifica di produttore agricolo ed esercita l'attività di allevamento bovino;

per quanto attiene alle organizzazioni professionali ed alle cooperative:

certificato prefettizio da cui risulti l'iscrizione negli appositi registri, sezione agricola, o attestazioni di iscrizioni in altri pubblici registri;

atto costitutivo e statuto in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 15 ed indicazione relativa al numero dei soci sottoscritta dal presidente;

in alternativa al certificato prefettizio, le cooperative possono presentare una attestazione rilasciata dalla organizzazione centrale di appartenenza, legalmente riconosciuta; l'attestazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e rilasciata per lo specifico fine di ottenere un'assegnazione di bestiame bovino da destinare all'ingrasso. Le organizzazioni di allevatori, operanti a livello nazionale e ad ampia base associativa di produttori del settore zootecnico, devono allegare alla domanda copia dello statuto, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15, da cui risulti il riconoscimento della loro personalità giuridica, e l'elenco dei soci sottoscritto da legale rappresentante;

per quanto riguarda gli altri richiedenti:

certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda, dal quale risulti l'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data del certificato stesso;

idonea documentazione da cui risulti il numero di partita IVA.

Alle domande relative alle carni bovine congelate devono essere allegati un certificato dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ed un certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ambedue di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda. Da detta certificazione deve risultare che il richiedente ha svolto da almeno dodici mesi anteriori alla data del certificato l'attività relativa alla trasformazione della carne prevista dal summenzionato art. 14 del regolamento CEE n. 805/68.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

Coloro che abbiano già presentato la documentazione del trimestre precedente, potranno non ripresentare la documentazione alla condizione di formulare esplicito rinvio nella domanda al trimestre stesso e di allegare copia del certificato ottenuto nel trimestre precedente.

La mancanza o la non conformità di uno o più dei requisiti sopra prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, così come la non conformità alla procedura di cui alla ripetuta legge n. 15 comporteranno la irricevibilità della domanda.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Il Ministro: RUGGIERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro:

di aver effettuato nel triennio 1986-88 le importazioni dai Paesi terzi di bovini da ingrasso a prelievo agevolato di cui ai «bilanci estimativi del Consiglio» numeri 86/15, 87/96 e 88/81 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta N.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine Paesi terzi	Quantità in capi

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(c) ....

(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....

(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.

(b) Cognone, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei 2 testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognone dello stesso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto (*a*) ....
avanti a (*b*) ....

Dichiaro:

di aver effettuato nel triennio 1986-88 le importazioni dalla Jugoslavia di bovini da ingrasso a prelievo agevolato di cui ai «bilanci estimativi del Consiglio» numeri 86/15, 87/96 e 88/81 risultanti dalle bollette doganali che vengono elencate nella seguente distinta:

Bolletta N.	Data	Nomenclatura combinata	Descrizione merce	Origine Jugoslavia	Quantità in capi

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

Il dichiarante

(*c*) ....

(*d*) ....

(*e*) ....

Attesto che il dichiarante sig. (*f*) ....
identificato (*g*) ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(*h*) Il ....
(*i*) ....

(*a*) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(*b*) Cognone, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.
(*c*) Firma per esteso e leggibile.
(*d*) Firma per esteso e leggibile dei 2 testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(*e*) Intestazione dell'ufficio.
(*f*) Nome e cognome del dichiarante.
(*g*) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(*h*) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognone dello stesso.

89A2881

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1989, registro n. 5, foglio n. 392, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta a favore della fondazione «Don Gnocchi» dal sig. Carlo Cattaneo, nato a Milano il 6 maggio 1900 e deceduto a San Donato Milanese il 12 dicembre 1983, con testamento olografo del 17 novembre 1981, pubblicato dal notaio Pietro Villa di Milano l'11 gennaio 1984 con il n. 189604 di repertorio e registrato a Milano il 16 gennaio 1984 al n. 2721/H, consistente, per la quota di un terzo, pari a L. 18.178.000, in beni mobili, libretti di risparmio, obbligazioni ed in un immobile in Milano, viale Misurata n. 59, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Milano alla partita 11328.

89A2863

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985.

Il giorno 8 giugno 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 aprile 1989 n. 149, pubblicata nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1989.

In conformità all'art. 8, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 giugno 1989.

89A2846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Aria viva» a r.l., in Sassari

Con decreto ministeriale 2 giugno 1989 il dott. Giovanni Angius, nato a Sassari il 12 luglio 1945, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Aria viva» a r.l., con sede in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 dicembre 1988 in sostituzione del dott. Antonio Murgia, dimissionario.

89A2843

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Venezia.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Venezia:

facchinaggio svolto dai portabagagli nell'ambito delle stazioni delle ferrovie dello Stato, porti ed aeroporti di Venezia e provincia: 47ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili;

facchinaggio generico e meccanizzato (carrellisti, palisti, ecc.) svolto nell'ambito della provincia di Venezia: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

facchinaggio svolto nell'ambito dei mercati all'ingrosso ortofrutticoli, ittici, nei macelli pubblici della provincia di Venezia: 43ª classe di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

pulizie in genere nell'ambito della provincia di Venezia: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili;

trasporto il cui servizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone:

tassisti, autonoleggiatori e simili: 47ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili;

motoscafisti (taxi acqua): 47ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili;

gondolieri: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.051.000 mensili:

b) di merci per conto terzi:

trasporto eseguito su gomma o promiscuamente (acqua/gomma): 47ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.295.000 mensili.

89A2885

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1989, registro n. 6 Industria, foglio n. 350, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca, è stata autorizzata ad acquistare dalla ditta Edilsole S.a.s. di Viareggio, al prezzo di L. 360.000.000, l'immobile sito in Viareggio, via San Francesco angolo via Veneto, costituito da un piano terra e un primo piano complessivamente di mq 200 circa, facente parte di un edificio completamente ristrutturato, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2242, foglio 19, mapppale 703, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da adibire ad uffici della sede staccata della Versilia.

89A2867

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
807 AL	Lima di De Bernardi & Cornaglia	Alessandria	1
976 AL	Baroso Vecchio & C.	Valenza	9
2191 AL	Valorafa di De Serio & C.	Valenza	1
2242 AL	Art.O.Va. S.n.c. di Negri, Vendraminetto & Berton	Valenza	2
2854 AL	Or.Vit. di Di Lorenzo V.	Valenza	1
508 FI	Passavinti Romano	Firenze	10
624 FI	Creazioni artigiane bigiotteria - C.A.B. S.n.c.	Scandicci	6
872 FI	Coa-gioielli S.r.l.	Firenze	4
853 MI	Orexport S.r.l.	Milano	1
137 ROMA	Zevola Fernando	Roma	2
631 AR	Metal gioielli	Arezzo	1
42 CA	Langione Aldo	Cagliari	4
792 MI	G.E.M. di Montebello Giancarlo	Milano	4
975 MI	Gold Point S.n.c. di Corradi & Cabibbe	Milano	1
1024 MI	Vittorio Bendaud S.r.l. - Centro italiano esportazioni orafe	Milano	17
1033 MI	Esvag di Giovannini Ester	Milano	3
1186 MI	Lorenzini Lorenzo	Milano	4
264 NA	Sorrentino Camillo	Torre del Greco	1
62 SS	Canu Salvatore	Sennori	1

89A2866

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Provvedimenti concernenti l'Agenzia spaziale italiana

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 3 giugno 1989 è stato approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 186/1988, il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia spaziale italiana.

Con altro decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 3 giugno 1989, è stato approvato, ai sensi della legge n. 186/1988 e dell'art. 19 del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia, il regolamento concernente le spese di rappresentanza e talune spese di funzionamento nell'ambito dell'Agenzia spaziale italiana.

89A2845

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1989

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1989 che sarà pubblicato in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1988		72.853.540.314		
Gestione di bilancio	Entrate finali	102.747.451.438.292		—56.726.275.341.492
	Spese finali		159.473.726.779.784	
	Rimborso di prestiti		21.912.157.429.140	
	Accensione di prestiti	46.181.443.599.057		
	TOTALE	148.928.895.037.349	181.385.884.208.924	— 32.456.989.171.575
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	885.231.164.553.543	830.604.267.241.122	+ 54.626.897.312.421
	Crediti di tesoreria	226.775.894.004.653	248.859.662.309.823	— 22.083.768.305.170
	TOTALE	1.112.007.058.558.196	1.079.463.929.550.945	+ 32.547.129.007.251
	TOTALE COMPLESSIVO	1.261.008.807.135.859	1.260.849.813.759.869	
Fondo di cassa al 31 maggio 1989			158.993.375.990	
	TOTALE A PAREGGIO	1.261.008.807.135.859	1.261.008.807.135.859	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1988	Al 31 maggio 1989	VARIAZIONI (+ miglioramenti — peggioramenti)
Fondo di cassa	72.853.540.314	158.993.375.990	+ 86.139.835.676
Crediti di tesoreria	179.928.168.053.504	202.011.936.358.674	+ 22.083.768.305.170
TOTALE	180.001.021.593.818	202.170.929.734.664	+ 22.169.908.140.846
Debiti di tesoreria	625.132.464.172.544	679.759.361.484.965	— 54.626.897.312.421
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 445.131.442.578.726	— 477.588.431.750.301	— 32.456.989.171.575

Circolazione di Stato (metallica in milioni di lire) al 31 maggio 1989: 1.294.431.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1989

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	83.197.000.000.000				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	19.268.547.179.444				
ENTRATE CORRENTI	102.465.547.179.444	TITOLO I — Spese correnti	141.564.345.448.399	Risparmio pubblico	— 39.098.798.268.955
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	281.904.258.848	TITOLO II — Spese in conto capitale	17.909.381.331.385		
ENTRATE FINALI	102.747.451.438.292	SPESE FINALI	159.473.726.779.784	Saldo netto da finanziare (−) o da impiegare (+)	— 56.726.275.341.492
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	21.912.157.429.140		
ENTRATE FINALI	102.747.451.438.292	SPESE COMPLESSIVE	181.385.884.208.924	Ricorso al mercato	— 78.638.432.770.632
TITOLO IV — Accensione di prestiti	46.181.443.599.057				
ENTRATE COMPLESSIVE	148.928.895.037.349	SPESE COMPLESSIVE	181.385.884.208.924	Saldo di esecuzione del bilancio	— 32.456.989.171.575

89A2842

MINISTERO DELL'INTERNO

84° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89 e n. 124/89 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi del numero di catalogo e del relativo decreto:

N. **5923** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 96
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 88
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **5924** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «UMAREX» MOD. GR. 77
Calibro: 22 DA SALVE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 70
Lunghezza dell'arma: MM. 160
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 14

N. **5925** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «STAR» MOD. 30 MATCH (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5926 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAS» MOD. 222
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: LIMITATO A 5 COLPI
Lunghezza delle canne: MM. 531
Lunghezza dell'arma: MM. 800
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»;
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 5927 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO» MOD. G 1
Calibro: 20/5,6 × 61 R VOM HOFE SUPER EXPRESS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5928 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. HAGN 2
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5929 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. RUGER
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 5930 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. 86/L
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5931 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4259-C-81 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CASARTELLI CARLO» MOD. AFRICA (MONOGRILLETTO REGOLABILE A VITE)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASARTELLI CARLO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5932 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4259-C-81 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «CASARTELLI CARLO» MOD. SCOZIA (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Calibro: MM. 5,6 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CASARTELLI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CASARTELLI CARLO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5933 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JAKOB KOSCHAT» MOD. REPETIERSTUTZEN 80
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5934 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JAKOB KOSCHAT» MOD. REPETIERSTUTZEN 80
Calibro: MM 8 × 68
Numero delle canne: UNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5935 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JAKOB KOSCHAT» MOD. REPETIERSTÜTZEN 80
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE DELLA DITTA «F.LLI PARINI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5936 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5937 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5938 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5939 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5940 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5941 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5942 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5943 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5944 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5945 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5946 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5947 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5948 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5949 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5950 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5951 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5952 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5953 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8905-C-88 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «FAUSTI STEFANO» MOD. 2000 (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FAUSTI STEFANO TITOLARE DELLA DITTA «FAUSTI STEFANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 5954 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 17
Calibro: 45 A.C.P.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 115
Lunghezza dell'arma: MM. 248
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce in cal. 45 A.C.P. con proiettili in piombo nudo privi di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 5955 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BORCHARDT» MOD. 93
Calibro: MM 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5956 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASTRA» MOD. 1903
Calibro: MM 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 315
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5957 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POCKET
Calibro: MM 6,35 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 51
Lunghezza dell'arma: MM. 115
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5958 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UNIQUE» MOD. 17
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 81
Lunghezza dell'arma: MM. 155
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5959 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 10
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **5960** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 17
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 95
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **5961** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 51
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **5962** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MAB» MOD. D
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 94
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui fu prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **5963** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FROMMER» MOD. 1910
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 186
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: UNGHERIA DALLA FEGYVERGYIAR
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5964 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERETTA» MOD. 15-19
Calibro: MM 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 85
Lunghezza dell'arma: MM. 150
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 5965 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. K 98
Calibro: MM 7 × 64 R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5966 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. K 98
Calibro: MM. 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5967 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. K 98
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5968 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. K 98
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5969 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. K 98
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1145
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5970 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 82
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5971 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 82
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5972 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 82
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5973 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 82
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5974 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 90 LIGHT
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5975 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 90 LIGHT
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5976 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 90 LIGHT
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 5977 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 22 maggio 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MUSGRAVE» MOD. 90 LIGHT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA SUD AFRICA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA DITTA «AL.GI.MEC.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

NOTE

Al n. 3553 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. Police 380 cal. 380 da salve (canna mm. 100).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «UMAREX» mod. Python cal. 380 da salve (canna liscia mm. 100).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

Al n. 3429 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. Rio 315 cal. 380 da salve (canna mm. 75).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «UMAREX» mod. Champion cal. 380 da salve (canna liscia mm. 75).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

Al n. 5907 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «GUN TOYS» mod. Champion/GR cal. 380 Grénaille (canna liscia mm. 75).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «UMAREX» mod. Champion/GR cal. 380 Grénaille (canna liscia mm. 75).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

Al n. 4401 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica lanciarazzi «GUN TOYS» mod. Napoleon cal. mm. 8 da salve (canna liscia mm. 127).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione lanciarazzi «UMAREX» mod. Napoleon cal. mm. 8 da salve (canna liscia mm. 127).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

Al n. 5906 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «GUN TOYS» mod. Pyton 22/GR cal. 22 Grénaille (canna liscia mm. 100).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «UMAREX» mod. Python 22/GR cal. 22 Grénaille (canna liscia mm. 100).

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

Al n. 5578 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 41 Pit Bull cal. 41 AE (10,41 × 22) (canna mm. 113) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di conversione (canna a caricatore) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 × 21 I.M.I.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

Al n. 2668 del Catalogo riguardante il fucile a caricatore successivo e singolo (manuale) «CASARTELLI CARLO» mod. Karpathenbuchse (monogrilletto con stecher) cal. mm. 7 Remington Magnum (canna mm. 650) è inserita la seguente nota:

L'arma può essere corredata di conversione con canna di mm. 600 idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm. 22/250.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale delle armi nella seduta del 12 maggio 1989.

RETTIFICHE

Nel 70° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, al n. 5254 dove è scritto: Denominazione: «DANSK UNDUSTRI SYNDICAT (MADSEN)» Mod. 47, leggasi: Denominazione: «DANSK INDUSTRI SYNDICAT (MADSEN)» Mod. 47.

Al n. 3822 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «MANURHIN» mod. 38 Match (tacca di mira regolabile); leggasi: Denominazione: «MANURHIN» mod. MR 38 Match (tacca di mira regolabile).

89A2798

Erezione in ente morale dell'Associazione Betania, in Zagarolo

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'Associazione Betania, in Zagarolo (Roma), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto ed è stata autorizzata, nel contempo, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra M. Giovanna Gelfusa.

89A2864

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559/C.8280.XVJ del 16 maggio 1989 l'artificio pirotecnico denominato «Zeus» il cui funzionamento è costituito da una piccola detonazione che avviene dopo un ritardo di non meno di otto secondi dall'accensione, contenuto in apposite scatole di cartone in numero di 50 per scatola che è contenuta a sua volta in una scatola di legno o di cartone pressato, fabbricato dalla ditta Viviano di S. Angelo di Mercato S. Severino (Salerno), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella 5ª categoria, gruppo C, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A2865

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Val di Lasa e Courmayeur

Con decreto interministeriale n. 392 in data 1° settembre 1988 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile militare denominato ex rifugio di Val di Lasa (Bolzano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita tavolare 809/II, f. n. 22, particella edif. n. 290 e particella fondiaria n. 3746/2 della superficie complessiva di mq 404.

Con decreto interministeriale n. 397 in data 5 settembre 1988 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «ex rifugio Elena» sito nel comune di Courmayeur (Aosta) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 4137, foglio n. 5 particella 35 della superficie di mq 860.

89A2868

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Relazione sull'attività dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il 1988

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella seduta del 2 giugno 1989, ha approvato, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 610/1982, per l'inoltro al Parlamento, la relazione sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo nel 1988.

89A2872

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo 30 giugno 1989, n. 241, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 27 giugno 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	295
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	276
Petrolio agricoltura	»	265
Gasolio pesca e piccola marina	»	253
Petrolio pesca e piccola marina	»	243

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	727	730	733	736	739
Petrolio (*)	»	625	628	631	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	411	414	417	420	423

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A2924

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale n. 1750 del 13 aprile 1989 la S. Vittoria S.a.s. è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale naturale denominata «S. Vittoria» in contenitori di vetro.

Con deliberazione della giunta regionale n. 1751 del 13 aprile 1989 la Fonti del Tigullio Bognanco S.p.a. è stata autorizzata ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale piatta denominata «S. Rita» in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato).

89A2848

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2063 del 26 maggio 1989, la giunta regionale ha nominato il rag. Lanfranco Sarasso, residente in Udine, via Molin Nuovo, 48/1, commissario governativo della «Weissenfels - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Fusine Valromana, in sostituzione del rag. Lucio Leita, dimissionario.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2473 del 9 giugno 1989 il dott. Roberto Minardi, con studio in Codroipo, via Roma, 73, è stato nominato commissario liquidatore della «CORIT - Coop. ristorazione e turismo - Soc. coop. a r.l.», in Udine, messa in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 1530 del 14 aprile 1989, in sostituzione del rag. Paolo Sancassiani che non accettava l'incarico.

89A2847-89A2875

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune di Aldeno

Con deliberazione n. 5268 del 12 maggio 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3291/9 e 3482/2 del comune catastale di Aldeno, dal demanio al patrimonio provinciale.

89A2873

COMUNITÀ MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO

Piano di settore per lo sviluppo turistico

Con delibera n. 42 del 1° aprile 1989, esecutiva, è stato adottato in attuazione del piano territoriale, il piano di settore per lo sviluppo turistico. La deliberazione è in pubblicazione all'albo dei comuni, della comunità e della provincia di Como per trenta giorni e il piano è in libera visione presso la segreteria dei predetti enti e della comunità.

Entro i successivi trenta giorni possono essere presentate alla comunità montana, in via V. Veneto, 16, Canzo, le osservazioni su foglio legale e tre copie in carta semplice, da parte di enti pubblici e organizzazioni sociali interessate nonché dei proprietari delle aree oggetto di previsioni dichiarate immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 8, lettera *n)*, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

89A2803

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al prospetto del Ministero del tesoro recante il corso medio dei titoli del secondo semestre 1988 valevole per il primo semestre 1989 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione. (Prospetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 del 12 aprile 1989).

Nel prospetto citato in epigrafe, alla pag. 25 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna della denominazione dei titoli, per ogni titolo, dal n. 500 al n. 526 compreso, deve intendersi aggiunta la dicitura «OO.PP.».

89A2888

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 aprile 1989 concernente: «Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, aventi la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 7 aprile 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 13 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al diciottesimo rigo dell'art. 2, dove è scritto: «*Normando* p.a. Salvatore, esperto tecnico principale;», leggasi: «*Mormando* p.a. Salvatore, esperto tecnico principale;».

89A2889

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 265.000
- semestrale . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 40.000
- semestrale . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 150.000
- semestrale . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 40.000
- semestrale . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 150.000
- semestrale . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 500.000
- semestrale . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100891510) L. 1.000